

TRIBUNALE DI PAVIA

ATTO DI CITAZIONE

Il Fallimento WWW WWW S.r.l. (codice fiscale n. ...) in persona del Curatore Avv. Davide Kkk, debitamente autorizzato a promuovere il presente giudizio con decreti del Giudice Delegato Dott.ssa ooo in data 23.3.2001 e 27.3.2001 (doc. 1), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Davide Capobianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia via Mascheroni 21, espone in

F A T T O

1. Con ricorso ex art. 161 L.F. in data 2.11.1995 Www Www S.r.l. (in seguito, per brevità, Www), società facente parte del gruppo Qqq ed operante nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di caldaie, impianti di riscaldamento e condizionamento, presentava domanda di ammissione al concordato preventivo.

Il Tribunale di Pavia con decreto in data 14.12.1995 (doc. 2) ammetteva la società suddetta alla procedura di concordato preventivo e successivamente, con sentenza n. 3792 in data 10.7.1996 (doc. 3), ne dichiarava il fallimento.

2. Dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società il Curatore poteva rilevare che nell'anno anteriore al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo Www aveva provveduto ad eseguire diversi pagamenti a favore di Nuova Italiana Jjj S.r.l., con sede prima in Vado Ligure , poi in Modena, per complessive L. 414.653.952, così suddivisi (cfr. doc. 4 e relativi allegati):

- in data 24.2.1995 pagamento per complessive L. 72.421.781 tramite bonifico bancario eseguito sulla Banca a favore del conto corrente bancario n. 4879/5 intestato a Nuova Italiana Jjj presso il Credito Emiliano sede di

Modena;

- in data 20.3.1995 pagamento per complessive L. 16.714.389 tramite bonifico bancario eseguito sulla Banca a favore del conto corrente bancario n. 4879/5 intestato a Nuova Italiana Jjj presso il Credito sede di Modena;
- in data 10.4.1995 pagamento per complessive L. 98.951.677 tramite bonifico bancario eseguito sulla banca a favore del conto corrente bancario n. 4879/5 intestato a Nuova Italiana Jjj presso il Credito
- in data 28.4.1995 pagamento per complessive L. 113.767.007 tramite n. 2 bonifici bancari eseguiti sulla Banca a favore del conto corrente bancario n. 4879/5 intestato a Nuova Italiana Jjj presso il Credito sede di Modena;
- in data 1.6.1995 pagamento per complessive L. 112.799.098 tramite n. 2 bonifici bancari eseguiti sulla Banca Nazionale a favore del conto corrente bancario n. 4879/5 intestato a Nuova Italiana Jjj presso il Credito.

Dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la sede della società il Curatore poteva altresì rilevare che nell'anno anteriore al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo Www aveva provveduto ad eseguire diversi ulteriori pagamenti a favore di Bbb S.p.A., con sede prima in Milano, poi in Modena per complessive L. 1.009.989.157, così suddivisi (cfr. doc. 5 e relativi allegati):

- in data 24.2.1995 pagamento per complessive L. 364.483.624 tramite bonifico bancario eseguito sulla Banca a favore del conto corrente bancario n. 00010 intestato a Bbb presso il Banco agenzia di Modena;
- in data 6.4.1995 pagamento per complessive L. 37.674.516 tramite bonifico bancario eseguito sulla a favore del conto corrente bancario n. 3778862/1/31 intestato a Bbb presso la agenzia n. 21 di Milano;
- in data 10.4.1995 pagamento per complessive L. 107.061.511 tramite

bonifico bancario eseguito sulla Cariplo a favore del conto corrente bancario n. 00010 intestato a Bbb presso il Banco di S. Geminiano e S. Prospero agenzia di Modena;

- in data 8.5.1995 pagamenti per complessive L. 208.837.526 tramite n. 4 bonifici bancari eseguiti sulla Banca di Roma rispettivamente a favore del conto corrente bancario n. 3283 intestato a Bbb presso il Credito Emiliano sede di Modena, a favore del conto corrente bancario n. 4371/81 intestato a Bbb presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna agenzia n. 3 di Modena, a favore del conto corrente bancario n. 36289-6 intestato a Bbb presso la Banca e SpA agenzia A di Modena e a favore del conto corrente bancario n. 12896 intestato a Bbb presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino sede di Modena;

- in data 13-15.6.1995 pagamento per complessive L. 55.000.000 tramite assegno bancario tratto sulla Banca Nazionale dell'Agricoltura a favore di Bbb ;

- in data 14.6.1995 pagamenti per complessive L. 81.149.076 tramite n. 2 bonifici bancari eseguiti sulla Banca Popolare dell'Adriatico rispettivamente a favore del conto corrente bancario n. 4250.53 intestato a Bbb presso la Banca Toscana sede di Modena e a favore del conto corrente bancario n. 36289/6 intestato a Bbb presso la Banca Carimonte SpA agenzia A di Modena;

- in data 21.6.1995 pagamento per complessive L. 155.782.904 tramite bonifico bancario eseguito sulla Banca Nazionale del Lavoro a favore del conto corrente bancario n. 3010 intestato a Bbb presso il Banco di S. Geminiano e S. Prospero agenzia D di Modena.

3. Nel corso degli anni 1999 e 2000 le predette società Nuova Italiana Jjj

S.r.l. e Bbbe S.p.A. venivano fuse per incorporazione nella società Italiana Jjj S.p.A. (denominata, sino a dicembre 2000, Barone S.p.A.: cfr. docc. 6), con sede in Modena : sicché, attesa la revocabilità dei suddetti pagamenti - come verrà più oltre dimostrato - ai sensi dell'art. 67, II comma, L.F. (ovvero, in parte, ai sensi dell'art. 64 L.F.), il Curatore invitava la società suddetta all'immediato versamento a favore del Fallimento del complessivo importo di L. 1.424.643.109, peraltro senza successo (cfr. doc. 7).

Allo stato, dunque, il Curatore si vede costretto a promuovere il presente giudizio volto ad ottenere la condanna della società convenuta - previa declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei pagamenti effettuati da Www in periodo sospetto - alla restituzione del predetto importo di L. 1.424.643.109, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Come è noto, l'art. 67, II comma, L.F. dispone che sono "*revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ... compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento*".

Tale norma trova senz'altro applicazione nel caso di specie, con riferimento ai pagamenti effettuati da Www a favore di Nuova Italiana Jjj S.r.l. e Bbb Bbb S.p.A., come sopra indicati.

Nessun dubbio può sussistere, anzitutto, in merito all'esistenza dei suddetti pagamenti, tutti documentalmente provati e mai contestati *ex adverso*, e della loro revocabilità in quanto lesivi della *par condicio creditorum*, dovendosi altresì ricordare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, tali pagamenti vanno valutati come "*negozi autonomi*,

svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa", in quanto la legge fallimentare "*colpisce l'obiettivo verificarsi di essi come atti perturbatori della par condicio creditorum*" (così Cass. 27.7.1993 n. 8396, ne Il Fallimento 1994, 137; Cass. 23.2.1983 n. 1376, in Giust. Civ. Mass. 1983, f. 2).

Va peraltro osservato - come già rilevato dal Curatore nella lettera 20.11.2000 spedita alla società convenuta (cfr. doc. 7 cit.) - che, eccezion fatta per il bonifico di L. 37.674.516 effettuato in data 6.4.1995 a favore di Bbb, si tratta di pagamenti effettuati da Www per merce ordinata e fatturata dalla consociata Qqq S.p.A.: pagamenti che, limitatamente al complessivo importo di L. 1.386.968.593, rappresentano dunque adempimenti (gratuiti) di debito altrui e, in quanto tali, oltre che revocabili ex art. 67, II c., L.F., possono altresì ritenersi inefficaci di diritto ai sensi dell'art. 64 L.F. (in tal senso cfr. Cass. 12.5.1992 n. 5616, in Giust. Civ. 1993, I, 2496; Cass. 21.11.1983 n. 6929, in Giust. Civ. Mass. 1983, fasc. 11).

Quanto poi al termine di decorrenza del cd. "periodo sospetto" nel caso - come quello di specie - di fallimento susseguente alla procedura di concordato preventivo, è assolutamente pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale "*i termini di cui all'art. 67 l.f. decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo*" (cfr., *ex multis*, Cass. 12.12.1998 n. 12536, ne Il Fallimento 1999, 658 ss; Cass. 27.10.1995 n. 11216, in Giust. Civ. Mass. 1995, f. 10; Cass. 30.5.1994 n. 5285, ne Il Fallimento 1995, 31; Cass. 2.5.1994 n. 4240, in Giust. Civ. Mass. 1994, 594).

Identico, nelle due procedure, è infatti il presupposto che le determina, ossia lo stato di insolvenza del soggetto ammesso alla procedura di concordato

preventivo e dichiarato fallito (in tal senso cfr. Cass. 7.5.1991 n. 5025, in Foro It. 1992, I, p. 152 e ss., secondo cui " ... come con la dichiarazione di fallimento acquista rilevanza giuridica lo stato di insolvenza che ne costituisce il presupposto, così con il provvedimento di ammissione al concordato preventivo acquista rilevanza giuridica il medesimo presupposto di essa: lo stato di insolvenza", sicché "... al solo fine delle azioni revocatorie ... l'ammissione alla procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento" sono considerati "omogenei" e "parificati").

Invero, si può discutere se detto termine di un anno debba farsi decorrere dalla data della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (come ritiene autorevole dottrina, sul presupposto che la domanda di ammissione alla procedura presentata dal debitore avrebbe carattere confessorio circa il suo stato d'insolvenza) ovvero dalla data del decreto di ammissione alla medesima procedura, come ritiene la giurisprudenza sopra ricordata.

Nel caso di specie, tuttavia, una discussione sul punto risulterebbe oziosa, poiché non porterebbe ad alcuna modifica della domanda: tutti i pagamenti di cui si chiede la revoca, infatti, sono stati effettuati nel corso dell'anno antecedente tanto alla domanda di ammissione al concordato preventivo (datata 2.11.1995), quanto al relativo decreto del Tribunale (datato 14.12.1995).

In ordine alla prova della conoscenza, da parte del soggetto che ha ricevuto i pagamenti sopra indicati, dello stato di insolvenza in cui versava Www al momento dei pagamenti medesimi, giova premettere che l'interpretazione largamente prevalente del dato testuale fornito dall'art. 67, II comma, L.F. è nel senso di ritenere rilevanti e sufficienti a fondare un giudizio positivo di

conoscenza dell'insolvenza anche elementi indiziari, purché tali da far presumere la consapevolezza della situazione di dissesto da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza.

Ed infatti, in giurisprudenza è ricorrente, sul punto, la seguente massima:

“la prova della conoscenza dello stato di insolvenza richiesta dall'art.67, comma II, L.F., lungi dal richiedere la dimostrazione della precisa situazione psicologica di conoscenza e di opinione nel terzo, può ritenersi raggiunta in via di presunzione semplice attraverso la dimostrazione della esistenza di uno stato di fatto idoneo, di per sé, a rivelare ad un soggetto di normale prudenza ed avvedutezza la presenza di una situazione di dissesto”

(così Cass. 20.5.1980 n. 3302, in Dir. Fall. 1980, II, 338; nello stesso senso cfr. Cass. 2.7.1980 n. 4182, in Dir. Fall. 1980, II, 478; Cass. 30.3.1981 n. 1816, in Giur. Comm. 1982, II, 290; Cass. 20.7.1982 n. 4253, in Giur. Comm. 1983, II, 194; Cass. 13.6.1983 n. 4044, ne Il Fallimento 1983, 1175; Cass. 12.6.1986 n. 3900, in Giust. Civ. 1986, I, 2781; Cass. 29.5.1986 n. 3630, in Foro It. Mass. 1986, I, c. 642; Cass. 28.4.1998 n. 4318, in Giust. Civ. Mass. 1998, 982).

D'altronde, poiché la conoscenza dello stato di insolvenza è una condizione psicologica, la relativa prova non può che essere fornita per via indiretta, tramite elementi indiziari tratti dalle condizioni economiche e sociali nelle quali si sia trovato ad operare il creditore del soggetto poi dichiarato fallito, potendo altresì essere sufficiente anche un solo elemento presuntivo (cfr. Cass. 18.6.1987 n. 5356, ne Il Fallimento 1987, 1164).

Nel caso di specie, sono ravvisabili numerosi elementi che possono essere senz'altro assunti a fondamento della presunzione di conoscenza richiesta dalla giurisprudenza sopra ricordata.

Le difficoltà economiche di Www - che, è bene ricordarlo, rappresentava una società di primo piano nel settore della progettazione, realizzazione e commercializzazione di caldaie ed impianti di riscaldamento e condizionamento e faceva parte del “Gruppo Qqq”, avendo incorporato società (cfr. doc. 8) - risultano anzitutto dalle numerose procedure monitorie promosse nei suoi confronti per crediti relativi a forniture di prodotti e materiali (in totale furono ben 914 - cfr. doc. 9 - i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società suddetta dal 1993 al 1995!).

D'altronde, che la crisi di Www fosse ben nota alla Nuova Italiana Jjj ed alla Bbb Bbb all'epoca dei pagamenti risulta altresì in modo non equivoco dalla corrispondenza intercorsa tra la predette società ed Www (cfr. docc. 10).

Infatti, già nei primi mesi del 1994 Bbb lamentava il mancato saldo sia delle proprie forniture, sia di quelle effettuate dalla Nuova Italiana Jjj e chiedeva insistentemente un incontro per definire le rispettive posizioni.

Si rendeva così necessario l'intervento della Qqq S.p.A. che, accollandosi il debito di Www, eseguì pagamenti per un importo superiore al miliardo (essendo di ciò pienamente consapevoli le due società creditrici, che non potevano dunque non essersi rese conto dello stato di dissesto in cui versava Www).

Nel marzo 1995 Bbb comunicava poi che *“in relazione ai pagamenti delle forniture effettuate dalla nostra società e dalla nostra controllante Italiana Jjj S.r.l. riscontriamo notevoli irregolarità e ritardi nel rispetto delle condizioni pattuite”*, atteso che *“da oltre due mesi le scadenze contrattuali non vengono rispettate ed il rientro è sempre più complicato”*: sicché *“le forniture potranno proseguire anche dopo il 3/4/95 solo alle seguenti condizioni ...”* e *“per proseguire le forniture in corso siamo a richiedervi adeguate garanzie finanziarie a favore nostro*

e di Italiana Jjj”.

Ai fini della prova della *scientia decoctionis* vanno poi ricordate le notizie pubblicate dal 1993 in poi dalla stampa a diffusione sia nazionale che locale sulla crisi di Www (e, più in generale, del gruppo Qqq), dal cui esame può facilmente desumersi come la situazione (di irreversibile dissesto) di Www non potesse non apparire a chiunque come stato di vera e propria insolvenza.

A titolo esemplificativo, si segnala (cfr. docc. 11):

- da “La Provincia Pavese” del 20.8.1994: *“dalle pagine dell’esercizio ’93 dell’Www sembrano emergere nuovi segnali ... il colosso ha chiuso con perdite che hanno costretto gli amministratori a convocare l’assemblea degli azionisti ... sembra che il problema Www sfiori i 14 miliardi...”*;

- da “Il Corriere della Sera” del 27.8.1994: *“La situazione più grave in questo momento viene vissuta alla Vvv, l’azienda di Pavia del gruppo Www ... Ieri mattina la direzione ha deciso di mettere in cassa integrazione altri 48 dipendenti che si aggiungono ai sette che già si trovano in questa condizione ... Si teme la chiusura dello stabilimento e i sindacati sono in allarme”*;

- da “Il Lavoro” de La Repubblica del 1.3.1995: *“tornano in strada i lavoratori delle Fonderie San Giorgio, preoccupati del loro futuro occupazionale, delle sorti della fabbrica di Prà e dell’intero Gruppo Www Www, che fa capo alla famiglia Qqq e che nel 1993 ha chiuso il bilancio con 18 miliardi di perdite ... prima che le campane suonino a morto, i lavoratori scendono in sciopero e si mobilitano”*;

- da “Il Secolo XIX” del 1.3.1995: *“Le Fonderie oggi in piazza: ‘troppi segnali di crisi’ denunciano i lavoratori ... tanti segnali, grandi e piccoli, tutti negativi ... fai uno più uno e cominci a preoccuparti”*;

- da “Il Secolo XIX” del 28.4.1995: *“la situazione delle Fonderie è precaria da troppo tempo: il mancato pagamento degli stipendi rappresenta un ulteriore campanello d’allarme”*;
- da “L’Espresso” dell’agosto 95: *“il gruppo (Qqq) colpito in estate da una grave crisi di liquidità ... L’irrigidimento del sistema bancario nei confronti della Qqq, che intanto ritardava gli stipendi in alcuni stabilimenti ...”*;
- da “Il Corriere della Sera” del 9.9.1995: *“L’Www si è trasformata in una zavorra micidiale. Le perdite viaggiano al ritmo di 300 milioni al giorno ... La situazione è precipitata nella primavera scorsa”*.

Si è dunque in presenza di indici chiarissimi, atti a denotare non solo lo stato di insolvenza di Www (in effetti, alcuni mesi dopo giudizialmente accertato dal Tribunale), ma anche la conoscenza che chiunque, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avere del predetto stato.

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, d’altronde, *“la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere offerta mediante la produzione della stampa dell’epoca”* (così Trib. Milano 11.10.1973, in Dir. Fall. 1974, II, 363), essendo in particolare *“sufficienti le notizie di stampa sullo stato di insolvenza dell’impresa, anche se pubblicate in giornali locali di limitata diffusione”* (così App. Genova 8.2.1978, in Giur. Comm. 1978, II, 893; cfr. anche, sempre sull’idoneità delle notizie di stampa, relative alla situazione economica dell’impresa, a valere quale indice presuntivo di conoscenza dello stato di insolvenza, Trib. Genova 7.12.1977, in Giur. Comm. 1978, II, 380; App. Milano 5.6.1984, ne Il Fallimento 1984, 1301; App. Milano 26.7.1983, in Banca, Borsa e Titoli di credito 1984, II, 213; Trib. Roma 31.1.1987, in Dir. Fall. 1987, II, 790; Trib. Milano 9.7.1987, in Dir. Fall. 1988, II, 484).

Non pare dubbio dunque - pur riservandoci sul punto una più ampia

allegazione e prova, sia documentale che testimoniale, all'esito della costituzione avversaria - che nel caso di specie ricorra anche il presupposto soggettivo indicato nell'art. 67, II comma, L.F. e che pertanto i pagamenti effettuati da Www a favore di Nuova Italiana Jjj S.r.l. e di Bbb Bbb S.p.A. nel periodo sospetto debbano essere senz'altro dichiarati inefficaci e revocati.

* * *

Per quanto sopra esposto, il Fallimento WWW WWW S.r.l., come sopra rappresentato difeso e domiciliato,

C I T A

Jjj S.p.A., con sede in Modena via, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a comparire avanti al Tribunale di Pavia, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del **27 luglio 2001**, ore di rito, invitandola a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., tra le quali la facoltà di proporre domande riconvenzionali e quella di chiamare terzi in causa e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria del caso,

- dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti eseguiti da Www Www S.r.l. a favore di Nuova Italiana Jjj S.r.l. e Bbb Bbb S.p.A. a far data dal 2.11.1994 (ovvero dal 14.12.1994) per complessive L. 1.424.643.109 o per

quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente

- condannare Italiana Jjj S.p.A., con sede in Modena via Kennedy 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare al Fallimento Www Www S.r.l. l'importo complessivo di L. 1.424.643.109 o quello eventualmente diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Si producono, con riserva di ulteriori produzioni, allegazioni e deduzioni istruttorie all'esito della costituzione avversaria, i seguenti documenti: 1) decreti di autorizzazione Giudice Delegato; 2) copia decreto Tribunale di Pavia 14.12.1995; 3) copia sentenza Tribunale di Pavia n. 3792 del 10.7.1996; 4) elenco pagamenti effettuati da Www a favore di Nuova Italiana Jjj S.r.l., con allegate le relative contabili; 5) elenco pagamenti effettuati da Www a favore di Bbb Bbb S.p.A., con allegate le relative contabili; 6) visure camerali; 7) lettera Curatore Fall. Www a Barone S.p.A.; 8) schema gruppo Qqq; 9) elenco decreti ingiuntivi emessi nei confronti di Www nel periodo 93-95; 10) stralcio corrispondenza Www - Bbb e Nuova Italiana Jjj 1993-1995; 11) rassegna stampa 1993-1995.

Pavia, 2 maggio 2001

PROCURA ALLE LITI: nella mia qualità di Curatore del Fallimento Www Www S.r.l., autorizzato all'esercizio della azione introdotta con il presente atto con decreti del Giudice Delegato in data 23.3.2001 e in data 27.3.2001, delego a rappresentare e assistere il Fallimento Www Www S.r.l. nel

presente giudizio l'Avv. Davide Capobianco, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Pavia via Mascheroni 21.

Fallimento Www Www S.r.l. - Il Curatore
(de Kkk)

Visto per autentica

(Avv. Davide Capobianco)

RELAZIONE DI NOTIFICA – Ad istanza del Fallimento Www Www S.r.l., come sopra rappresentato e difeso, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Pavia ho notificato copia conforme del retroesteso atto di citazione a:

Jjj S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso la sede legale in, a mezzo del servizio postale